

Prot 41501 del 16-03-2018

A TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI

AL DIRETTORE GENERALE

AL DIRETTORE SANITARIO

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Gestione giuridica personale a tempo determinato.

Con riferimento alla fruizione di alcuni congedi da parte del personale a tempo determinato si chiarisce che spettano esclusivamente al personale a tempo indeterminato i seguenti permessi:

- PERMESSI PER CONCORSI, ESAMI, AGGIORNAMENTO (comparto, dirigenza medica e veterinaria e dirigenza SPTA);
- PERMESSI LUTTO (comparto, dirigenza, dirigenza medica e veterinaria, dirigenza SPTA)
- PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (comparto, dirigenza, dirigenza medica e veterinaria, dirigenza SPTA);
- PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (comparto).

Spettano sia la personale a tempo indeterminato che determinato i seguenti permessi:

- PERMESSI PER MATRIMONIO (comparto, dirigenza, dirigenza medica e veterinaria, dirigenza SPTA);
- PERMESSI BREVI DA RECUPERARE (comparto);
- PERMESSI ORARI PER ASSEMBLEE (comparto, dirigenza).

Infine spettano al personale a tempo determinato:

- PERMESSI NON RETRIBUITI per giorni 10 (comparto, dirigenti).

Spettano indistintamente al personale a tempo determinato e indeterminato i CONGEDI PARENTALI attribuiti in base all'età del bambino nel rispetto del D.Lgs 151/01.

FERIE MATURATE E NON FRUITE – ASSENZE PER MALATTIA

In riferimento al personale assunto con avviso pubblico con rapporto a tempo determinato:

- In caso di proroga del termine, le ferie spettanti al dipendente devono essere calcolate con riferimento al periodo di servizio complessivamente prestato (comprensivo della proroga) e



devono essere godute entro la "nuova" scadenza del termine (quella stabilita con la proroga del contratto);

- In caso di riassunzione a termine, le ferie devono essere calcolate con riferimento ai singoli periodi di servizio prestati nell'ambito di ciascun contratto e devono essere godute entro il rispettivo termine di ciascun contratto.
- Lo stesso criterio deve essere adottato per il "consolidamento" del debito orario.
-

Con riferimento al personale reclutato con avviso pubblico o concorso, che senza soluzione di continuità passa da un rapporto a tempo determinato o rapporto convenzionale, a un rapporto a tempo indeterminato si chiarisce che esso instaura un **nuovo rapporto con l'Azienda**, pertanto alla data di chiusura del rapporto di lavoro si chiude anche la sua posizione ai fini delle assenze e del debito orario.

Ne consegue che le ferie residue non sono trasportate e l'eventuale debito orario non può essere recuperato nel nuovo rapporto – Si devono azzerare tutte le situazioni. –



Il Direttore G.R.U.
Dr. Giuseppe ESPOSITO

